

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 27.07.2018

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Morra De Sanctis e Bisaccia per l'istituzione e la gestione associata del servizio Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisette** del mese di **luglio**, alle ore 19,13, nella sala consiliare del Comune suddetto. Alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
MARIANI Pietro Gerardo	X		BUSCETTO Emilio	X	
CAPUTO Massimiliano	X		COVINO Salvatore	X	
CAPOZZA Gerardo		X	GARGANI Angelo	X	
CAPUTO Fiorella	X		COVINO Giuseppe Dino	X	
DI PIETRO Gerardo	X		CAPUTO Gerardo	X	
ZUCCARDI Antonio		X			

PRESENTI n. 9 ASSENTI n. 2


Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo Mariani, nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267, così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica: favorevole.

.....


Per la regolarità contabile: favorevole.

.....




Il Sindaco/Presidente relaziona al Consiglio sul presente punto iscritto all'ordine del giorno consiliare: stiamo approntando il Piano Urbanistico Comunale. Abbiamo conferito un incarico all'arch. Carluccio, che sta ponendo in essere una serie di attività. Nell'ambito del PUC è necessaria la Valutazione ambientale strategica. La legge prevede che l'ufficio preposto alla Valutazione ambientale strategica sia diverso da quello avente funzione in materia urbanistica ed edilizia. Di qui la necessità della convenzione con il Comune di Bisaccia, che si è reso disponibile. Gargani: negli atti si parla di uniformità e contiguità territoriale. Non mi sembra che Morra confini con Bisaccia.

Sindaco: volevamo convenzionarci con il Comune di Calitri, con il quale condividiamo già il responsabile del settore tecnico, ma Calitri, a differenza del Comune di Bisaccia, non ha in organico tecnici laureati che possano effettuare la VAS.

Gargani: chiedo dove sarà la sede dell'ufficio convenzionato.

Sindaco: la sede dell'ufficio convenzionato sarà a Morra.

Covino Giuseppe Dino: chiedo se la convenzione prevede costi.

Segretario comunale: non è previsto alcun costo da sostenere. E' prevista tra gli Enti una compensazione dei costi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2, comma 3, del Regolamento Regionale della Campania n. 5 del 4 agosto 2011, prevede che la Regione ed i Comuni sono autorità competenti per la Valutazione Ambientale Strategica dei rispettivi piani e varianti, nonché per i piani di settore dei relativi territori, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e che il parere, di cui all'art. 15 del Decreto in parola, sulla base dell'istruttoria svolta dall'amministrazione precedente e della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 15 del medesimo Decreto è espresso, come autorità competente:
 - a) dall'Amministrazione Comunale;
 - b) dalla Regione Campania per le varianti del Piano Territoriale Regionale, per i Piani di Coordinamento Provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e provinciale e loro varianti;
- l'art. 3 comma 8 del predetto regolamento prevede che *"l'ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all'interno dell'Ente territoriale. Tale Ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzione in materia urbanistica ed edilizia. Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni di VAS comprese quelle dell'autorità competente, sono svolte in forma associata, qualora i comuni non siano in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma, anche con i comuni aventi popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all'art.7, comma 2 della L.R. 16/2004"*;

Atteso che questo Comune non è in grado di garantire l'articolazione funzionale richiesta dalla disposizione citata, poiché all'interno dell'ufficio tecnico sono presenti solo tre unità di personale, delle quali una sola inquadrata nella categoria D, con attribuzione, tra l'altro, di responsabilità in materia urbanistica ed edilizia;

Ritenuto, pertanto, di dover svolgere in forma associata con il Comune di Bisaccia, che ha manifestato la sua disponibilità, le funzioni in materia di VAS disciplinate dal D. Lgs. 152/2006, della L.R. 16/2004 e dal Regolamento 5/2011, di attuazione per il governo del territorio;

Vista l'allegata bozza di convenzione disciplinante la gestione in forma associata, mediante lo strumento della convenzione previsto dall'art.30 del d. lgs. n. 267/00, con il Comune di Bisaccia, delle funzioni in materia di VAS;

Visto l'art. 30 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti il D. Lgs. n. 152/2006, la L.R. 16/2004, il regolamento regionale del 04 agosto 2011, n. 5, di attuazione per il governo del Territorio;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei settori interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs. n. 267/00;

Con la seguente votazione resa in forma palese: presenti e votanti n. nove; favorevoli n. nove;

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante del presente deliberato;
2. di svolgere, per i motivi indicati in premessa, in forma associata con il Comune di Bisaccia (AV), mediante convenzione ex art.30 del D. lgs. n. 267/00, le funzioni in materia di VAS, disciplinate dal D.Lgs. 152/2006, della L.R. 16/2004 e dal Regolamento Regionale 5/2011, di attuazione per il governo del territorio;
3. di approvare, per l'effetto, lo schema di convenzione che, allegato sub "A", forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, autorizzando il Sindaco p.t. alla sua sottoscrizione.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MORRA DE SANCTIS E BISACCIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

L'anno 2018 giorno _____ del Mese di _____ alle ore _____ presso la sede Municipale del Comunale di _____,

Sono presenti

1. il Comune di Morra De Sanctis, rappresentato da _____, autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° ____ del __/__/2018;
2. il Comune di Bisaccia, rappresentato da _____, autorizzato alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione di Consiglio Comunale n° ____ del __/__/2018;

Premesso che:

- l'art. 30 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) prevede la possibilità di associazione tra i Comuni per la gestione dei servizi attraverso la stipula di apposite convenzioni, mediante le quali possono essere costituiti uffici comuni, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;
- i Comuni di Morra De Sanctis e Bisaccia hanno uniformità e contiguità territoriale;
- la Regione Campania ha approvato il Regolamento n°5 del 04 Agosto 2011 di attuazione per il Governo del territorio;
- l'art. 2 comma 3 del citato regolamento, prevede che la regione ed i Comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del D.Lgs. n°152/2006;
- il successivo comma 7 del medesimo art. 2 dispone che "il parere di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006, sulla base dell'istruttoria svolta dall'amministrazione precedente e della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 15 dello stesso D.Lgs. è espresso, come autorità competente:
 - a) dall'Amministrazione Comunale;
 - b) dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale Regionale, per i piani territoriali di coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e provinciale e loro varianti;
- l'art. 3, comma 8, prescrive che *"l'ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all'interno dell'ente territoriale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle dell'autorità competente, sono svolte in forma associata, qualora i Comuni non siano in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma, anche con i Comuni aventi popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all'articolo 7 comma 2 delle legge regionale 16/2004"*;
- è intenzione dei Comuni di Morra De Sanctis e Bisaccia svolgere in forma associata le funzioni in materia di VAS disciplinate dal D.Lgs. 152/2006, dalla L.R. n°16/2004 e dal Regolamento della Regione Campania n°5/2011 per il governo del territorio;
- con Deliberazioni di Consiglio Comunale del Comune di Morra De Sanctis n° ____ del ____/____/2018, e del Comune di Bisaccia n° ____ del ____/____/2018 è stato approvato il presente schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni in materia di valutazione ambientale strategica disciplinate dal D.lgs. 152/2006, dalla legge Regionale n°16/2004 e dal regolamento della Regione Campania n°5/2011 per il governo del territorio e sono stati autorizzati i rispettivi Responsabili alla sottoscrizione della stessa;

Visti:

- gli artt. 30 e 33 del D. L.gs. 18 agosto 2000 n° 267" Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ";
- il decreto legislativo n. 152/2006;
- la L. R. 16/2004;
- il regolamento regionale del 4 agosto 2011, n. 5, di attuazione per il governo del territorio.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione i Comuni di Morra De Sanctis e Bisaccia stabiliscono di svolgere in forma associata le funzioni in materia di VAS disciplinate dal D.lgs. 152/2006, dalla legge Regionale n°16/2004 e dal Regolamento della Regione Campania n°5/2011 per il governo del territorio.
2. La denominazione della forma associata è la seguente: “Servizio VAS per i Comuni di Morra De Sanctis e Bisaccia”.

Art. 2 – Enti partecipanti alla gestione associata ed ente responsabile della gestione

1. Gli Enti aderenti alla presente gestione associata sono i Comuni di Morra De Sanctis e Bisaccia.
2. L’ufficio comune di cui al precedente art. 1 comma 2 per la gestione associata del servizio VAS è incardinato presso il comune di Morra De Sanctis, considerato a tal fine ente responsabile della gestione associata.
3. L’ambito territoriale dei servizi ed attività oggetto della presente gestione associata è individuato nel territorio dei comuni di Morra De Sanctis e Bisaccia.

Art. 3 – Finalità

1. I Comuni sottoscrittori della presente convenzione intendono effettuare una gestione associata delle funzioni in materia di VAS al fine di conseguire obiettivi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa mediante una proficua utilizzazione delle risorse umane e strumentali dei due enti nonché una progressiva specializzazione del personale.
2. La gestione associata è altresì finalizzata a garantire l’estensione ed il miglioramento dei servizi resi all’utenza, al fine di fornire una risposta sempre più efficace ai bisogni emergenti del territorio.

Art. 4 – Funzioni, attività e servizi della gestione associata

1. Con la presente convenzione i comuni associati stabiliscono di gestire in forma coordinata i servizi di autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica dei piani e varianti, nonché per i piani di settore, dei territori di competenza, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 al fine del rilascio del parere di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 152/2006, sulla base dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione Procedente e della documentazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 dello stesso Decreto Legislativo.
2. Costituiscono attività della presente gestione associata, affidate all’ufficio comune per il servizio VAS:
 - a) la costituzione e gestione di un ufficio comune VAS costituito da almeno due dipendenti tecnici dei comuni (uno per Comune), che saranno individuati quali “Responsabile del Servizio VAS” e “Responsabile del Procedimento” per ciascuna pratica;
 - b) l’esame di tutte le pratiche di interesse pubblico o private soggette a provvedimenti di

valutazione VAS ai sensi del D. Leg. vo 152/2006 e s.m.i.

3. Avrà funzione di Responsabile del servizio uno dei dipendenti tecnici dei due Comuni, anche a tempo determinato.

Art. 5 – Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

1. Restano di competenza dei singoli comuni tutte le attività amministrative e di controllo non ricomprese al precedente art. 4 e di competenza dei singoli enti ai sensi della normativa vigente.

CAPO II – DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DELEGATE

Art. 6 – Regole di organizzazione e funzionamento delle attività e funzioni

1. L'ufficio comune di cui all'art. 2 comma 2, è incardinato a livello organizzativo e funzionale presso il Comune di Morra De Sanctis ed opererà pertanto secondo le norme contabili ed amministrative vigenti nel Comune stesso.
2. Al responsabile del servizio compete l'organizzazione delle attività gestite in forma associata, mediante atti di gestione a rilevanza esterna, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000.
3. L'ufficio potrà operare mediante personale dipendente di entrambi i Comuni assegnato all'ufficio comune, anche a tempo parziale, con specifico provvedimento organizzativo. Di regola avrà funzione di Responsabile del Procedimento il personale del Comune non competente per l'approvazione e/o adozione del Piano.
4. Resta fermo che il personale assegnato all'ufficio comune per lo svolgimento delle funzioni associate opera nel territorio di entrambi i Comuni, con le qualità e facoltà attribuitegli dalle leggi e regolamenti in vigore.
5. Il Responsabile del Procedimento curerà la verifica dell'istruttoria della pratica che è a cura dell'amministrazione precedente e la completezza della documentazione di cui ai comma 1 dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006.
6. Lo svolgimento delle attività in forma coordinata e associata non dovrà comportare costi aggiuntivi sui bilanci comunali salvo particolari esigenze di gestione.

CAPO III - RAPPORTI TRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 7 - Conferenza dei Sindaci

1. Ai fini del funzionamento della presente gestione associata è individuato quale organismo di consultazione tra gli enti contraenti la Conferenza dei Sindaci.
2. La Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati svolge funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. In particolare, esercita le seguenti funzioni:
 - a) verifica la rispondenza dell'attività dell'ufficio con i propri indirizzi e programmi;
 - b) verifica il corretto e proficuo funzionamento della gestione associata;
 - c) fornisce interpretazioni dei contenuti non essenziali della presente convenzione;
 - d) esamina, in riferimento al servizio in oggetto, ogni questione ritenuta di interesse comune allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività politiche dei singoli enti.

Art. 8 - Rapporti finanziari.

1. I costi relativi al responsabile del procedimento nonché all'attribuzione della posizione organizzativa saranno sostenuti dall'ente di appartenenza.
2. I costi relativi all'uso di attrezzature, strumenti software e hardware da parte del responsabile del procedimento saranno a carico dell'ente di appartenenza.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di delega, alle disposizioni del Codice Civile e regolamentari che saranno emanate anche per quanto concerne aspetti organizzativi interni all'ufficio che gestisce le funzioni associate.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli dei Comuni componenti solo mediante approvazione di deliberazioni aventi identico contenuto.

Art. 10 – Registrazione

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dei DPR 642/1972, allegato B, art. 16, e non è altresì soggetta a registrazione, ai sensi dei DPR 131/1986.

Art. 11 – Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre a far data dalla stipula di essa ed ha durata triennale.
2. Gli effetti della convenzione e la validità della stessa potranno cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai Consigli comunali di entrambi gli enti aderenti.
3. La cessazione della convenzione potrà essere disposta in qualsiasi momento antecedente la naturale scadenza, anche da una sola parte, con deliberazione del Consiglio comunale, previo preavviso di 30 giorni.
4. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionato avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di adozione della deliberazione di recesso unilaterale.

Per il Comune di
Morra De Sanctis
Il Sindaco

Per il Comune di Bisaccia
Il Sindaco

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Pietro Gerardo Mariani



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola De Vito

- *Il sottoscritto Segretario Comunale:*
- *Visto l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18. 8.2000, n. 267;*
- *Visto l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;*
- *Visti gli atti d'ufficio;*

A T T E S T A

- *Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 13 settembre 2018, così come prescritto dalla vigente normativa;*

Dalla residenza municipale li 13 settembre 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to De Vito Nicola



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li 13 settembre 2018



Il Segretario Comunale

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 13/09/2018 AL 28/09/2018
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

